

Repertorio n. 130594

Raccolta n. 31259

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DECIMOMANNU E LE SIGNORE SALIS GIUSEPPINA E SALIS MARIA ROSARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "SALIS GIUSEPPINA E PIU'" (COMPARTO A").

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno sedici del mese di giugno

16 giugno 2008

In Cagliari, via Caboni n. 3.

Davanti a me Avvocato VITTORIO GIUA MARASSI, notaio in Cagliari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

sono presenti

- ing. Carletti Guglielmo, nato a Cagliari il 19 maggio 1951, domiciliato in Decimomannu, ove infra, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico (tale nominato con decreto del Sindaco n. 8 dell'11 settembre 2007, che si allega al presente atto sotto la lettera "A"), del COMUNE DI DECIMOMANNU, con sede nella Piazza Municipio n. 1, codice fiscale 80013450921; ai sensi dell'art. 107, 3° comma lett. C, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in rappresentanza dello stesso Comune in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 15 aprile 1997 n. 97/0000039 e del 13 ottobre 1997 n.72, atti regolarmente esecutivi, che si allegano al presente atto, in



REGISTRATO A CAGLIARI

IL 20-6-2008

N. 6310 € 168,00

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Giua'.

copia conforme all'originale, rispettivamente sotto le lettere

"B" e "C";

- Fois Pier Luigi, nato a Quartucciu il 12 maggio 1957, residente a Quartu Sant'Elena, via Diaz n. 171/B, il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore speciale delle signore (di seguito denominate "lottizzanti"):

- SALIS GIUSEPPINA, nata a Decimomannu il 25 novembre 1925, residente in Cagliari, via XXIX Novembre n. 16, pensionata, codice fiscale SLS GPP 25S65 D259E, vedova;

- SALIS MARIA ROSARIA, nata a Cagliari il giorno 24 febbraio 1929, residente in Cagliari, via XXIX Novembre n. 57, pensionata, codice fiscale SLS MRS 29B64 B354U, vedova;

in virtù di procura speciale a mio rogito in data 15 marzo 2005, repertorio n. 125602, che si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premettono che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 97/0000039 del 15 aprile 1997 è stato adottato il piano di lottizzazione presentato dalle signore Salis Giuseppina e Salis Maria Rosaria;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 13 ottobre 1997 è stato approvato il suddetto piano di lottizzazione;

- il piano di lottizzazione in oggetto prevedeva la possibilità di convenzionamento per comparti funzionali;

- un primo comparto è stato già convenzionato dai proprietari

mediante stipula di apposita convenzione;

- occorre procedere al convenzionamento del Comparto "A";

- con nota protocollo n. 9918 del 21 luglio 2006, l'Amministrazione Comunale comunicava la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo schema di convenzione conforme al disposto delle vigenti norme del Piano Urbanistico Comunale;

- le signore Salis Giuseppina e Salis Maria Rosaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 e successive modifiche ed integrazioni hanno presentato in data 18 ottobre 2006 al Comune di Decimomannu la domanda intesa ad ottenere l'approvazione della variante non sostanziale al piano di lottizzazione denominato "Salis Giuseppina e più", inerente ai terreni, di proprietà delle stesse richiedenti, siti in Decimomannu nella zona "C" del P.U.C. distinti nel Catasto Terreni al foglio 14, mappali 200 (ex 17/a), 201 (ex 17/b), 202 (ex 18/a), della superficie complessiva di metri quadrati 8.088 (ottomilaottantotto);

- con Determinazione n. 900 del 31 dicembre 2007, il Responsabile del Settore ha modificato lo schema della presente convenzione;

- giuste le intese intervenute tra le parti occorre regolarizzare:

a) la realizzazione da parte degli interessati delle opere pubbliche indispensabili alla lottizzazione ed alla utilizza-



zione a scopo edilizio dei singoli lotti;

b) il passaggio in piena proprietà al Comune di Decimomannu delle predette opere anche agli effetti della successiva manutenzione;

- la cessione al Comune di Decimomannu delle aree necessarie per la realizzazione dei servizi generali di quartiere.

TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

I lottizzanti, in rapporto ai rispettivi diritti, assumono l'impegno verso il Comune di Decimomannu, anche per i loro successori o aventi causa, di attuare il Comparto "A" della lottizzazione ad uso edificatorio "Salis Giuseppina e più", anche ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 della Legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni dei terreni di loro proprietà, siti in Comune di Decimomannu, distinti nel Catasto Terreni al foglio 14, mappali 200, 201 et 202, della estensione reale complessiva di metri quadrati 8.088 (ottomilaottantotto), giusto l'apposito piano di lottizzazione già approvato dal Consiglio Comunale con delibera del C.C. n. 72/97, con l'osservanza delle norme del piano urbanistico comunale (P.U.C.) vigente nel Comune di Decimoman-

nu.

Articolo 3

Prima della vendita dei lotti edificabili, quali risultano dal piano di lottizzazione, il Direttore dei Lavori e delle opere di urbanizzazione, per conto dei proprietari dei terreni lottizzati, procederà a determinare i confini dei lotti stessi, delle strade interne alla lottizzazione e degli spazi destinati ad uso pubblico mediante apposizione di picchetti inamovibili come indicato nel tipo di frazionamento approvato dall'Agencia dei Territorio di Cagliari in data 25 ottobre 2007, protocollo n. 2007/615992, allegato al piano di lottizzazione.

Articolo 4

Si dà atto che il piano di lottizzazione allegato prevede, per il Comparto "A", la ripartizione della superficie territoriale in modo tale da destinare a spazi pubblici e riservare alle attività collettive ed a verde pubblico la superficie di metri quadrati 2.183 (duemilacentottantatre).

Più precisamente, dette aree sono contraddistinte nel Catasto Terreni al foglio 14, mappali 896 di metri quadrati 1.963 (millenovecentosessantatre) et 895 di metri quadrati 220 (duecentoventi) e vengono con il presente atto trasferite in piena proprietà dai lottizzanti al Comune di Decimomannu, che accetta, unitamente agli altri spazi pubblici.

La proprietà viene ceduta libera da vincoli od altro.

Per gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria



si rimanda a quanto contenuto nel successivo articolo 12.

Articolo 5

Tutte le strade, parcheggi, piazzette di disimpegno della superficie reale complessiva di metri quadrati 1.300 (milletrecento) contraddistinte nel Catasto Terreni al foglio 14, map-pali:

- 895 di metri quadrati 220 (duecentoventi);
- 890 di metri quadrati 302 (trecentodue);
- 900 di metri quadrati 31 (trentuno);
- 885 di metri quadrati 644 (seicentoquarantaquattro);
- 898 di metri quadrati 47;
- 893 di metri quadrati 56;

saranno costruiti a cura e spese dei lottizzanti, successori od aventi causa, rispettando i tracciati e le larghezze previste dal piano di lottizzazione.

Le predette strade dovranno essere costruite con le seguenti modalità:

- a) scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, compresa la roccia dura da mina, per qualsiasi lavoro (formazione ed allargamento del corpo stradale, apertura di visuale, fossi e cassonetti stradali, formazione della sede di cunette ecc.), compreso lo scavo di trovanti di qualsiasi dimensione, il carico, trasporto e scarico in rilevato delle materie idonee a tale scopo nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori ed a rifiuto a qualsiasi

istanza su aree reperite a carico dell'impresa, asportazione dello strato vegetale superficiale per la profondità di cm. 30 (trenta) e di materie di qualità non idonea o esuberante, regolamentazione dei depositi a rifiuto, compresi gli oneri per la regolarizzazione e profilatura di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, per diboscamento, tagli di alberi, estirpazioni di ceppaie, di qualunque numero e dimensione, rimozione di siepi anche artificiali, gli aggettamenti sotto qualsiasi battente;

b) strato di fondazione della massicciata stradale eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita e dello spessore non inferiore a cm.20 (venti), rispondente alle prescrizioni del capitolato speciale, dimensione minima degli elementi mm.71 (settantuno), con almeno il 25% (venticinque percento) di sabbione vivo, limite di fluidità non maggiore a 25 (venticinque) ed indice di plasticità non superiore a sei, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottimale ed il costipamento fino a raggiungere il 100% (cento percento) della densità AASHO modificata, misurato a spessore finito dopo il costipamento;

c) cunetta alla francese in calcestruzzo cementizio Rbk 200 (duecento) delle dimensioni di cm.40 (quaranta) e spessore di cm.15 (quindici) o eventualmente in elementi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso di cm.100x40x15, in opera compreso scavo e sottofondo di tout-venant, comprese le stuccature dei



giunti e la frattazzatura delle superfici in vista con malta

cementizia dosata a ql. 4,5 (quattro virgola cinque) di cemen-

to;

d) fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in

conglomerato cementizio vibrato, di sezione 20x25 cm., liscia-

to nelle parti in vista, in opera compresa fondazione in cal-

cestruzzo cementizio Rbk 200 (duecento) delle spessore di

cm.15 (quindici), compresa la sigillatura dei giunti con

boiaccia di cemento ed ogni altro onere;

e) calcestruzzo cementizio Rbk 250, in opera per marciapiedi,

massetti, sottofondazioni e simili, compreso ogni onere;

f) fornitura e posa in opera di pavimentazione marciapiedi con

piastrelle di cemento colorate 20x20, con scanalature superfi-

ciali e poste in opera a formare motivo di colorazione su in-

dicazione della Direzione Lavori, compreso sottofondo in cal-

cestruzzo dello spessore di cm.10 (dieci), stuccatura dei

giunti ed ogni altro onere;

g) conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con gramiglia e pietrischetto della quarta categoria

prevista dalle norme CNR, sabbia ed addittivo, confezionato a

caldo in idonei impianti con dosaggi e modalità indicati dal

capitolato speciale, con bitume di prescritta penetrazione,

posto in opera con macchine finitrici e cilindrato con rulli

statici da 14 (quattordici) t. od equivalenti rulli vibranti,


compresa la pulizia del piano di posa, la smaltatura di kg.1,5

(uno virgola cinque) di emulsione bituminosa, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla variabilità ordinaria, in opera dello spessore finito minimo di cm.8 (otto) e rispondente ai seguenti requisiti: stabilità Marschall eseguita a sessanta gradi centigradi superiore a 700 (settecento) kg. su provini costipati con 50 (cinquanta) colpi di maglio per ogni faccia; rigidezza Marschall in rapporto tra stabilità misura in Kg. e scorrimento in mm. e determinata su provini che presentino una percentuale di vuoti residui compresi fra il 3% (tre per cento) e 8% (otto per cento);

h) formazione di manto stradale di usura in conglomerato bituminoso (tappeto) di cm. 3 (tre) mediante stesura con macchina vibrofinitrice o a mano e successiva cilindatura; conglomerato bituminoso ottenuto dalla miscelazione a caldo di piestricchetto di adatta granulometria con bitume e filler, nelle proporzioni ambedue del 6% (sei per cento), peso della miscela secca in opera previa pulizia del piano viabile e l'ancoraggio con kg. 0,400 (zero virgola quattrocento) di emulsione bituminosa. Lo spessore minimo dovrà risultare di cm.3 (tre). Sono pertanto compresi gli oneri derivanti dal maggiore spessore del conglomerato per avvallamenti esistenti e per formazione o regolarizzazione delle pendenze.



La signora SALIS GIUSEPPINA cede fin d'ora al COMUNE DI DECI-MOMANNU le strade di lottizzazione e gli altri spazi pubblici indicati nel progetto allegato e precisamente:



- la piena proprietà del terreno censito nel Catasto Terreni al foglio 14, mappale 885 (ex 200/a, ex 200), uliveto, classe 1, are 6, centiare 44, redditi Euro 2,83 ed Euro 1,33; confinante con strada di lottizzazione, proprietà Salis per due lati;

- la quota pari a due terzi della piena proprietà dei terreni censiti nel Catasto Terreni al foglio 14, mappali:

- 896 (ex 202/b, ex 202), seminativo arboreo, classe 3, are 19, centiare 63, redditi Euro 6,59 ed Euro 4,56;

- 895 (ex 202/a, ex 202), seminativo arboreo, classe 3, are 2, centiare 20, redditi Euro 0,74 ed Euro 0,51;

- 900 (ex 202/f, ex 202), seminativo arboreo, classe 3, centiare 31, redditi Euro 0,10 ed Euro 0,07;

confinanti nell'insieme con proprietà Salis, proprietà eredi Meloni, strada di lottizzazione;

- 898 (ex 202/d, ex 202), seminativo arboreo, classe 3, centiare 47, redditi Euro 0,16 ed Euro 0,11; confinante con strada di lottizzazione, proprietà Salis per due lati.

La signora SALIS MARIA ROSARIA cede fin d'ora al COMUNE DI DECIMOMANNU le strade di lottizzazione e gli altri spazi pubblici indicati nel progetto allegato e precisamente:

- la piena proprietà dei terreni censiti nel Catasto Terreni

al foglio 14, mappali:

- 890 (ex 201/a, ex 201), uliveto, classe 1, are 3, centiare 2, redditi Euro 1,33 ed Euro 0,62; confinante con proprietà Salis per due lati, via Is Bagantinus;

- 893 (ex 201/d, ex 201), uliveto, classe 1, centiare 56, redditi Euro 0,25 ed Euro 0,12;

confinanti nell'insieme con proprietà Salis per due lati, strada di lottizzazione;

- la quota pari ad un terzo della piena proprietà dei terreni censiti nel Catasto Terreni al foglio 14, mappali:

- 896 (ex 202/b, ex 202), seminativo arboreo, classe 3, are 19, centiare 63, redditi Euro 6,59 ed Euro 4,56;

- 895 (ex 202/a, ex 202), seminativo arboreo, classe 3, are 2, centiare 20, redditi Euro 0,74 ed Euro 0,51;

- 900 (ex 202/f, ex 202), seminativo arboreo, classe 3, centiare 31, redditi Euro 0,10 ed Euro 0,07;

confinanti nell'insieme con proprietà Salis, proprietà eredi Meloni, strada di lottizzazione;

- 898 (ex 202/d, ex 202), seminativo arboreo, classe 3, centiare 47, redditi Euro 0,16 ed Euro 0,11; confinante con strada di lottizzazione, proprietà Salis per due lati.

La sistemazione di dette strade dovrà avvenire nei termini fissati dall'articolo 3 ed il Comune in contropartita ne assumerà l'onere della manutenzione perpetua rispettandone la destinazione. Il passaggio al Comune avverrà nei termini fissati

dall'articolo 10 della presente convenzione.

L'amministrazione Comunale si riserva comunque di determinare le modifiche al sistema costruttivo come sopra definito, che si rendano eventualmente necessarie in dipendenza di particolari situazioni strutturali dei terreni, specie per il territorio comunale.

Articolo 6

Le reti di smaltimento delle acque meteoriche e la rete fognaria per lo smaltimento delle acque luride, nonché gli allacci alle stesse, saranno realizzate, a cura e spese dei lottizzanti, prima della vendita dei singoli lotti edificabili.

La vendita dei singoli lotti edificabili sarà consentita, peraltro, anche previa prestazione di apposita garanzia secondo le modalità proposte di volta in volta dai lottizzanti in relazione alla destinazione del lotto e ritenute idonee da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7

Gli allacci alla rete idrica dei lotti edificabili e delle aree pubbliche saranno realizzati con spesa interamente a carico dei lottizzanti. La rete idrica, nella misura proporzionale alle esigenze degli insediamenti residenziali e delle aree pubbliche, sarà realizzata, con spesa interamente a carico dei lottizzanti e sotto il controllo dell'ente gestore.

Articolo 8

L'impianto di distribuzione dell'energia elettrica e l'impianto

to di pubblica illuminazione sarà realizzata con spesa interamente a carico dei lottizzanti a seguito di progetto e di accordo tecnico economico da perfezionarsi preventivamente con il competente ufficio dell'ENEL S.p.A.

Sono da prevedersi, in particolare a carico le seguenti apparecchiature ed impianti:

- a) occorrendo a giudizio dell'ENEL S.p.A. la costruzione della cabina di trasformazione, nel numero e nella potenzialità occorrente al fabbisogno e la cessione all'ENEL S.p.A. a titolo gratuito dei locali necessari appositamente predisposti;
- b) la costruzione in cavo interrato della rete di distribuzione in M.T. posta tra le cabine stesse e in collegamento alla esistente rete urbana;
- c) la costruzione in cavo interrato, entro canaletta, della rete stradale per la pubblica illuminazione, da prevedersi con regolazione a due orari notturni di funzionamento;
- d) l'installazione dei diversi punti illuminanti con plafoniera e lampada da 150 (centocinquanta) watt, montanti su pali di sostegno metallici.

L'impianto per la rete telefonica sarà realizzato a spese e cura dei lottizzanti e successori aventi causa, prima della vendita dei lotti edificabili e della edificazione dei fabbricati, sotto il contratto della Telecom S.p.A.

Articolo 9

La recinzione delle aree private sarà realizzata a cura e spe-



se dei lottizzanti o loro successori o aventi causa.

La aree destinate a verde pubblico come dal piano di lottizzazione passano in piena proprietà del Comune che, come contropartita si impegna a provvedere alla loro manutenzione e destinazione.

Articolo 10

Tutte le cose di carattere pubblico e cioè le strade interne indicate nel progetto di lottizzazione, collettori principali di scarico delle acque luride e delle acque meteoriche, sono da eseguirsi secondo i grafici del piano di lottizzazione e le norme fissate negli articoli precedenti della presente convenzione e nel rispetto di quanto previsto nel progetto relativo alle opere di urbanizzazione, sotto la direzione del direttore dei lavori della lottizzazione e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le aree di posteggio passeranno libere da vincoli, oneri di ipoteche, ed altre in piena proprietà al Comune entro tre giorni dal collaudo, che sarà effettuato a cura del Comune entro il primo semestre dall'ultimazione dei lavori.

Tale data sarà accertata a mezzo dell'apposito verbale di collaudo redatto alla presenza del Direttore dei Lavori, dal collaudatore e da un incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Decimomannu.

Conseguentemente dalla stessa data, le spese di manutenzione, modifiche occorrente alle opere saranno sostenute dal Comune.

a) nel caso che il valore della cauzione si rivelasse insufficiente al mutato valore della moneta, secondo gli indici ufficiali, ad integrarlo nella entità necessaria derivante dalla revisione dei prezzi;

b) qualora la cauzione venisse dal comune utilizzata per inadempienza ad integrarla in tutto o in parte;

c) l'istituto presso il quale viene costituita la cauzione si è impegnato a semplice richiesta del comune a soddisfare l'obbligazione con esclusione del beneficio dell'articolo 1944 del codice civile e senza attendere la pronuncia del giudice.

Il rilascio dei permessi per l'edificazione è subordinato all'ultimazione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria, limitatamente alla rete idrica, fognaria, delle acque meteoriche, alla viabilità fino al binder (escluso il tappettino d'usura), ai marciapiedi finiti in massetto in calcestruzzo, senza pavimentazione.

Il collaudo da parte dell'Amministrazione comunale dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

La nomina del tecnico collaudatore sarà effettuata dall'Amministrazione comunale con apposito atto, mentre le spese tecniche relative a tutti gli atti di collaudo sono a carico dei lottizzanti e successori o aventi causa.

Si dà atto che costituiscono parte integrante del piano di lottizzazione una planimetria catastale indicante tutte le

aree che vengono cedute al Comune e le opere da eseguire, nonchè i progetti di massima delle singole opere a carico dei proprietari lottizzanti, debitamente corredati dai preventivi di spesa.

Articolo 11

I progetti esecutivi relativi alle singole costruzioni da autorizzarsi, ai sensi delle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e della legge urbanistica, osserveranno l'ubicazione e le dimensioni secondo quanto previsto dalle normative di attuazione del progetto di lottizzazione.

I movimenti di terra e la costruzione di ogni singolo fabbricato non potrà essere iniziato fino a quando un tecnico del Comune non avrà, in contraddittorio con il titolare della licenza o chi per lui, provveduto alla compilazione dei verbali di linea e quote sia per la impostazione planovolumetrica dell'edificio, sia dell'area adiacente al fabbricato stesso, riferiti ai capisaldi inamovibili di facile individuazione.

Articolo 12

I contributi afferenti agli oneri di urbanizzazione secondaria nella misura prevista dalla delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 13 ottobre 1997 sono a carico dei lottizzanti, mentre quelli relativi al costo di costruzione saranno versati dall'avente diritto alla concessione edilizia e pagati nei modi e nei tempi stabiliti. Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal versamento degli oneri di ur-



banizzazione secondaria il proprietario ha costituito cauzione con fideiussione della "Milano Assicurazione S.p.A.", in data odierna, sopra citata nell'articolo dieci.

Articolo 13

I signori comparenti lottizzanti si impegnano a comunicare entro trenta giorni dalla data della firma della presente convenzione, le generalità e la residenza del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori delle opere di urbanizzazione esibendo altresì la dichiarazione di accettazione del tecnico prescelto.

Tale dichiarazione dovrà essere redatta con esplicita affermazione di presa dell'atto della presente convenzione.

Articolo 14

Le parti mi consegnano il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Decimomannu in data 10 giugno 2008, che si allega la presente atto sotto la lettera "E", previa dichiarazione che dalla data del rilascio non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Articolo 15

Le Parti sono state rese edotte da me Notaio che l'Agenzia del Territorio competente è aggiornata sino alla data dell'undici giugno duemilaotto e che, pertanto, le visure sono state da me effettuate sino a tale data.

Articolo 16

Tutte le spese di registrazione e trascrizione della presente

convenzione sono a carico della Pronto Casa srl, con sede in
Quartu S.E., via diaz n. 171/B, codice fiscale 02033690922 .

Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai
sensi dell'articolo 2, secondo comma della Tariffa, parte pri-
ma, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, ed è esente da
imposta ipotecaria e catastale ai sensi degli artt.1, secondo
comma e 10, terzo comma, del Decreto Legislativo 31 ottobre
1990 n. 347.

Articolo 17

La presente convenzione è subito impegnativa per i lottizzanti
o loro aventi causa, mentre lo diventa per il Comune dopo la
registrazione.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati per averne
avuto preventiva e piena conoscenza.

Richiesto io notaio ho formato il presente atto e ne ho dato
lettura alle parti che da me interpellate lo hanno in tutto
confermato e sottoscritto alle ore diciassette.

Scritto da persona di mia fiducia e da me notaio occupa venti
pagine fin qui di cinque fogli.

Firmato Guglielmo Carletti

Firmato Pier Luigi Fois

Firmato Vittorio Giua Marassi Notaio